

Segreteria di Stato
Elenco dei privilegi e facoltà in materia liturgica e canonica dei
Cardinale di S.R.E.
18 marzo 1999
Communicationes 31, 1999, pp. 11-13

1. Il Cardinale di S.R.C. godono della facoltà di concedere, nel luogo dove celebrano o assistono alla sacra liturgia, indulgenza parziale che può essere lucrata nelle singole occasioni da tutti i presenti, anche dai fedeli che si trovano fuori della propria diocesi, in conformità alle norme stabilite nel Codice (Cann. 992-997) e nella Costituzione Apostolica *Indulgentiarum doctrina*. AAS 59, 1967, 5-24; cfr. anche *Enchiridion Indulgentiarum*, AAS 60, 1968, 412-416.

2. § 1. I Cardinali di S.R.C. e i loro familiari godono del privilegio di lucrare nella cappella domestica le indulgenze per cui sia prescritta la visita di qualche tempio della città o luogo dove dimora il Cardinale con i suoi familiari, osservate le altre condizioni stabilite per lucrare indulgenze, secondo la Costituzione Apostolica *Indulgentiarum doctrina* (cfr. *ibid.*).

§ 2. Si chiamano «familiari» dei Cardinali coloro i quali, chierici, religiosi o laici, siano permanentemente dedicati al suo servizio.

3. § 1. Godono del diritto di costituire per sé una cappella privata, in conformità col can. 1227. La cappella privata del Cardinale rimane in tutto esente dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo.

§ 2. Godono anche del privilegio di riservare la Santissima Eucaristia in detta cappella, fermo restando quanto stabilito dal can. 934.

4. Fermo restando quanto prescritto nel can. 357 § 2, per quanto riguarda la materia liturgica, i Cardinali di S.R.C., per sé e per i loro familiari, nel luogo dove si trovano o dove abitano in modo stabile, godono di tutte le facoltà del Vescovo diocesano nella sua diocesi, osservando inoltre, per quanto riguarda la celebrazione dei sacramenti del battesimo e della confermazione, tutto quanto è stabilito a norma del diritto riguardo alla debita preparazione e alla iscrizione nel registro. Tuttavia, perché possano assistere validamente alla celebrazione di matrimoni, è necessario che siano delegati dall'Ordinario del luogo o dal parroco.

5. Tutti i Cardinali di S.R.C. anche se non abbiano ricevuto l'ordine episcopale, godono della facoltà, durante le azioni liturgiche che presiedono o alle quali partecipano in modo solenne, di benedire il popolo *more Episcoporum* in qualunque luogo, così come della facoltà di usare la mitra e il bacolo pastorale. Godono anche della facoltà di portare la croce pettorale, anche sulla mozzetta, osservando tuttavia le norme del *Cerimoniale dei Vescovi (Caeremoniale Episcoporum, editio typica, Romae 1984)*, fermo restando inoltre quanto prescritto nell'art. 6.

Testo ufficiale latino.

Fonti principali di riferimento: n° 1 [8], can. 132 CIC (facoltà abituale) È n° 1 [8], can. 136 CIC (ambito territoriale) È n° 1 [8], vedi, 4^a ed. *Enchiridion: decr. Penitenziaria Apostolica Iesu humani generis*, del 16 luglio 1999 È n° 2 [8], can. 76 CIC (nozione di privilegio) È Il termine "familiari" serve a determinare le persone che, in ragione della loro diretta relazione con il Cardinale, usufruiscono anche delle sue prerogative È n° 3 [8], can. 1227 CIC (privilegio di cappella privata) È n° 3 § 1 [8], can. 357 § 2 CIC (esenzione personale dei Cardinali) È n° 3 § 2 [8], can. 934 § 1, 2° CIC (riserva dell'Eucaristia) È n° 4 [8], cann. 877, 878 CIC (registro del battesimo) È n° 4 [8], cann. 535 § 2, 895 CIC (registro della confermazione) È n° 4 [8], cann. 1108 ss. CIC (forma del matrimonio) È n° 5 [8]; cf. *Cerimoniale Episcoporum, editio typica, Romae, 1984* È n° 7 [8]; cfr. cann. 1169 § 1, 1219, 1229 CIC (benedizioni di chiesa e cappella), can. 1237 CIC (benedizione altari) È n° 8 [8], can. 763 CIC (estensione ai Cardinali non Vescovi del diritto riconosciuto a tutti i Vescovi) È n° 10 [8], can. 508 § 1 CIC (somiglianza penitenziere).

Testo e Bibliografia: gli stessi che per il documento precedente.

6. Il Cardinale di S.R.C. che celebra in modo solenne fuori della chiesa del suo titolo avverta il Vescovo del luogo, a meno che non si tratti della chiesa cattedrale, nel cui caso richiede il suo permesso.

7. I Cardinali di S.R.C. godono della facoltà, consultato il vescovo del luogo, di dedicare e benedire le chiese, e inoltre gli altari ed altri simili suppellettili sacre, osservando sempre le norme stabilite nel Codice e nelle rubriche liturgiche. È facoltà dei Cardinali di S.R.C. celebrare la benedizione degli abbatì e delle abbatesse, conformemente al *Cerimoniale dei Vescovi* (cfr. *Ibid.*).

8. Tutti i Cardinali di S.R.C., anche se non hanno l'ordine episcopale, hanno ovunque il diritto, senza escludere le chiese e gli oratori degli istituti religiosi e società di vita apostolica di diritto pontificio, di predicare la parola di Dio, a meno che il Vescovo del luogo lo vieti espressamente in casi particolari (can. 763).

9. I Cardinali di S.R.C. che sono ornati del carattere episcopale godono della facoltà di conferire, in azioni liturgiche secondo i riti prescritti, gli ordini sacri del diaconato e del presbiterato in tutte le chiese ed oratori, ricevute le lettere dimissorie dell'Ordinario proprio dei candidati e col consenso dell'Ordinario del luogo.

Tutti i Cardinali di S.R.C. possono conferire anche altri ministeri, osservano le stesse condizioni.

10. Oltre alla facoltà di ascoltare confessioni ovunque, di cui al can. 967 § 1, i Cardinali di S.R.C. godono della facoltà ordinaria, che tuttavia non possono delegare ad altri, di assolvere dovunque nel foro interno sacramentale qualunque penitente dalle censure *latae sententiae* di scomunica o interdetto non dichiarate, anche di quelle riservate alla Sede Apostolica, senza far ricorso all'Ordinario proprio del fedele, non tuttavia dalle censure di cui ai cann. 1382, 1388.

11. Tutti i Cardinali di S.R.C. godono del privilegio di eleggere per sé e per i loro familiari un confessore il quale ottiene dallo stesso diritto, a meno che gli sia stata concessa la potestà in altro modo, la facoltà soltanto per loro di ascoltare le confessioni e di assolvere da tutte le censure, anche quelle riservate alla Sede Apostolica, ad eccezione di quelle dichiarate, ma soltanto nel foro interno sacramentale.

12. I Cardinali di S.R.C. possono concedere che, davanti a loro, anche nei giorni liturgici più solenni, non tuttavia nel Triduo Pasquale, sia celebrato il sacrificio eucaristico, fermo quanto prescritto nel can. 932.

13. I Cardinali di S.R.C. godono della facoltà di celebrare nella propria cappella la Messa in Cena Domini, il giovedì della Settimana Santa.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, per rescritto del 18 marzo 1999 si è degnato concedere i predetti privilegi e facoltà ai Cardinali di S.R.C., approvò il presente elenco in forma specifica e ordinò la sua pubblicazione.

Dal Vaticano, il 18 marzo 1999

+ ANGELO Card. SODANO
Segretario di Stato